



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 35 – 21 DICEMBRE 2020**

Riunione del giorno 16 dicembre 2020

**28.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI  
TESSERATI:**

- Sig. **Salvatore SCARALLO** c/o Avv. Salvatore Coppola  
Pec: [salvatorecoppola@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:salvatorecoppola@avvocatinapoli.legalmail.it)
- Sig. **Davide Del Gaudio**  
Pec: [delgaudiodavide@pec.it](mailto:delgaudiodavide@pec.it)

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente

ricevuto il deferimento della Procura Federale Reg. n. 05.20.21 ricevuto in data 17 novembre 2020 per il seguente capo di incolpazione:

*“Sig. Salvatore SCARALLO: per non essersi presentato – dopo rituale convocazione da parte del Sodalizio di appartenenza – in data 01.09.2020 alla ripresa dell’attività sportiva e pur possedendo il certificato medico (datato febbraio 2020) ometteva di inviarlo se non dopo il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento (del 7.9.2020) che rigettava la sua richiesta di revoca dell’omologa del tesseramento: violando i seguenti articoli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 e 22 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l’aggravante dell’Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettere b), e j).*

E

*Sig. Davide DEL GAUDIO: per non essersi presentato – dopo rituale convocazione da parte del Sodalizio di appartenenza – in data 01.09.2020 alla ripresa dell’attività sportiva e pur possedendo il certificato medico (datato febbraio 2020) ometteva di inviarlo se non dopo il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento (del 7.9.2020) che rigettava la sua richiesta di revoca dell’omologa del tesseramento: violando i seguenti articoli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello*



*Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 e 22 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettere b), e j)".*

fissava l'udienza del 16 Dicembre 2020 alla quale risultavano presenti, con collegamento in modalità videoconferenza, il sostituto procuratore federale Avv. Mario Tobia e per lo Scarallo l'Avv. Salvatore Coppola. Nessuno era presente per il Del Gaudio.

Il sostituto procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati.

L'avv. Coppola illustrava ampiamente la propria memoria difensiva riportandosi anche alla dichiarazione del Comitato Provinciale FIPAV campano e concludeva per il non luogo a procedere nei confronti del proprio assistito.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La procura federale ha incolpato gli atleti Scarallo e Del Gaudio per non aver risposto all'invito della società di appartenenza per la ripresa degli allenamenti e per non aver prodotto, se non in ritardo, il certificato medico di idoneità sportiva.

Sul secondo punto risulta documentalmente l'avvenuto adempimento. È infatti la stessa società che ha dato il termine del giorno 8 settembre per il deposito del certificato medico ed a tale incombente sia lo Scarallo che il Del Gaudio vi hanno adempiuto con l'invio in data 7 Settembre 2020.

Risulta invece provato che gli incolpati non si sono presentati all'invito rivolto dalla società di appartenenza per la ripresa dell'attività sportiva; non attenua né elimina la responsabilità il fatto che successivamente la società non abbia perfezionato l'iscrizione al campionato. È infatti onere dei tesserati partecipare all'attività sportiva dell'associazione di appartenenza fino a quando sussiste il tesseramento.

#### **PQM**

Delibera di sospendere

- 1) Il tesserato Salvatore Scarallo da ogni attività federale per mesi due
- 2) Il tesserato Davide Del Gaudio da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 21 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 dicembre 2020